







Documento d'Intesa tra
Tribunale Ordinario di Milano
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Ordine degli Avvocati di Milano
Camera Penale di Milano
UDIENZA PREDIBATTIMENTALE EX ART. 554 BIS C.P.P.
INTRODOTTA DAL D.LGS. 150/2022

Premesso che nella riunione del 16 febbraio 2023, promossa dalla Presidenza del Tribunale, la stessa Presidenza e la Procura della Repubblica hanno deciso di creare un gruppo di magistrati *inter – officio* che si occupasse delle novità normative introdotte dal D. Lgs 150/2022 (Riforma Cartabia), con creazione di sottogruppi, tra cui quello che si è occupato dell'udienza predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p.;

premesso che, all'esito di contatti e riunioni, il detto sottogruppo relativo all'udienza predibattimentale, in data 5 maggio 2023 ha licenziato una relazione scritta concernente i temi organizzativi che sono stati individuati, con esposizione della necessità che su alcuni di tali temi venisse redatto un protocollo tra Tribunale e Procura, esteso anche, per adesione o per conoscenza, alle rappresentanze locali del ceto forense;

premesso che, a seguito di ciò, la Presidenza ha indetto la riunione del 23 maggio 2023 tra Tribunale, Procura, Ordine degli Avvocati, Camera penale, a seguito di cui è stato creato un gruppo di lavoro composto da magistrati ed avvocati e si sono sviluppati incontri, in particolare in data 6 giugno, 19 e 26 giugno 2023, contatti e accordi, che hanno portato a licenziare la presente intesa;

premesso, quanto ai profili giuridici dell'udienza predibattimentale, prodromici alle valutazioni di tipo organizzativo:

- che l'udienza predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p. nasce con l'obiettivo di introdurre una forma di "udienza preliminare" anche per i reati con esercizio dell'azione penale attraverso l'emissione del decreto di citazione a giudizio da parte del P.M. ed è concepita come una udienza in camera di consiglio, con la partecipazione delle sole parti necessarie e con verbalizzazione riassuntiva;
- che nei casi indicati dall'art. 550 c.p.p., come novellato, ed a partire dall'entrata in vigore del D. Lgs 150/2022 (30 dicembre 2022) il P.M. esercita l'azione penale mediante emissione di decreto di citazione a giudizio, da notificarsi almeno 60 giorni prima dell'udienza, contenente ai sensi dell'art. 552 lett. d) c.p.p., tra l'altro, gli avvisi relativi alla facoltà di richiedere i riti alternativi di cui agli artt. 438, 444 e 464 bis c.p.p. nei termini di cui all'art. 554 ter comma 2 c.p.p. e l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del Giudice;
- che l'art. 553 c.p.p. dispone che il P.M. formi il fascicolo per il dibattimento e lo trasmetta al Giudice immediatamente dopo la notificazione del decreto, unitamente al fascicolo di cui all'art. 416 comma 2 c.p.p. (ossia è prevista la trasmissione di un duplice fascicolo: quello del dibattimento e quello delle indagini preliminari);

premesso, altresì, che le udienze predibattimentali, scaturenti dai procedimenti con decreti di citazione a giudizio emessi dal 30 dicembre 2022 si inseriranno, sempre tramite l'assegnazione a mezzo dell'applicativo Giada, nella calendarizzazione già prevista delle udienze di smistamento; che quindi, dopo una prima fase *mista* (tra udienze di smistamento ed udienze predibattimentali), vi saranno, a partire all'incirca dal gennaio/febbraio 2024, fascicoli da citazione diretta tutti con udienza predibattimentale ex art. 554 bis c.p.p.

Quanto sopra premesso, in relazione a tutti i procedimenti penali in cui il decreto di citazione diretta a giudizio di cui all'art. 552 c.p.p. è emesso dal 30 dicembre 2022 in poi

si conviene

quanto segue.

1. L'Ufficio Predibattimento della Procura della Repubblica trasmetterà alla Centrale Penale del Tribunale (che poi provvederà immediatamente, e comunque entro il giorno successivo alla ricezione, alla trasmissione alle cancellerie delle sezioni), in cartaceo, il fascicolo per il dibattimento unitamente al fascicolo di cui all'art. 416 comma 2 c.p.p., non oltre 30 giorni prima di ogni udienza smistamento/predibattimentale prevista dal calendario.

Il rispetto di tale termine risulta indispensabile per garantire ai giudici l'adeguata gestione dello studio dei fascicoli, e per creare certezza (in particolare a beneficio delle difese private e delle loro esigenze di consultazione) sul luogo ove i fascicoli in cartaceo si trovano dal trentesimo giorno prima dell'udienza in poi.

2. I fascicoli di una data udienza dovranno pervenire in Tribunale nella data indicata al punto 1 tutti assieme e quindi in unica soluzione, corredati delle relate di notifica e di ogni atto al seguito.

La completezza dei fascicoli che pervengono in Tribunale è indispensabile per non vanificare o comprimere le esigenze (di studio del giudice e di consultazione delle difese) di cui al punto 1.

3. Nel decreto di citazione a giudizio la Procura della Repubblica inserirà la seguente dicitura: che, appena saranno completate le notifiche e in ogni caso almeno 30 gg prima dell'udienza predibattimentale, il fascicolo relativo alle indagini preliminari sarà trasmesso alla cancelleria del giudice sopra indicato, dove le parti e i loro difensori avranno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. Nel periodo eventualmente intercorrente tra il completamento delle notifiche e la trasmissione del fascicolo alla cancelleria del giudice procedente, gli atti rimarranno a disposizione delle parti presso il Pubblico Ministero dove saranno consultabili con le modalità già previste per la consultazione degli atti depositati a seguito dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.

Tale dicitura, correlata con l'effettivo rispetto del termine indicato nel punto 1 per la trasmissione, contribuisce a fornire indicazioni precise sulla reperibilità dei fascicoli cartacei e digitali.

4. L'efficace svolgimento dell'udienza predibattimentale ex artt. 554 bis e ter c.p.p. presuppone, per il giudice e per tutte le parti, un accurato studio preventivo e una adeguata trattazione in udienza; per la miglior gestione di entrambi gli aspetti, e in particolare per facilitare decisioni immediate del giudice, le difese private, ove possibile depositeranno, entro 3 giorni non festivi prima dell'udienza predibattimentale una nota scritta di avviso in caso di opzione per riti semplificati o possibilità di altre definizioni alternative (giudizio abbreviato, applicazione pena ex art. 444 c.p.p., richiesta di messa alla prova, richieste ex art. 162 ter c.p. o altre modalità di estinzione del reato, etc).

La nota scritta della difesa privata verrà inviata a mezzo *mail* ordinaria alla cancelleria del giudice (<u>seznumero.tribunale.milano@giustizia.it</u>) e alla segreteria del PM titolare (<u>ufficiopmcognome.procura.milano@giustizia.it</u>).

In caso di avviso, nel termine stabilito, di opzione per il giudizio abbreviato non condizionato ad integrazioni probatorie, il difensore potrà indicare la sua preferenza in merito all'immediata discussione in udienza predibattimentale ovvero al rinvio della discussione ad altra data, richiesta di cui il giudice terrà conto, salvo che vi ostino esigenze organizzative nel primo caso e processuali nel secondo caso.

5. Al fine di agevolare la conclusione di tempestivi accordi per l'applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., la relativa proposta, in relazione a tutti i reati di competenza del giudice monocratico, sarà dalle difese inoltrata – con mail ordinaria - al PM titolare del procedimento, all'indirizzo di posta d'ufficio *ufficiopmcognomePM. procura.milano@giustizia.it* (es. *ufficiopmsiciliano.procura.milano@giustizia.it*) con congruo anticipo rispetto alla data di avviso al giudice di cui al comma primo.

L'ufficio del P.M. curerà per quanto possibile, una tempestiva risposta alla richiesta, e, in caso di accordo, qualora l'istanza sia pervenuta in tempo utile, trasmetterà, entro il termine dei 3 giorni indicato al precedente punto 4, l'istanza col suo consenso alla parte istante ed alla cancelleria della sezione penale interessata.

In caso di mancata risposta la difesa potrà rivolgersi con analoga istanza al procuratore aggiunto di turno, ferma restando, nei casi in cui è ammissibile, la possibilità di raggiungere l'accordo con il VPO delegato all'udienza.

6. In merito alla gestione del ruolo di udienza predibattimentale (che, per ogni magistrato senza esenzioni, sarà composto da 21 nuovi fascicoli), al fine di ridurre per quanto possibile i tempi di attesa delle difese private, si conviene di istituire n. 3 fasce orarie (ore 9.30, 10.30 e 11.30) di trattazione dei fascicoli.

L'Ufficio Predibattimento della Procura curerà che, prima della notifica del decreto di citazione a giudizio, allo stesso venga allegato un provvedimento di spostamento orario dei fascicoli ulteriori rispetto ai primi 7 (previsti per le ore 9.30): n. 7 alle ore 10.30 e n. 7 alle ore 11.30; l'orario di udienza dei fascicoli con rinvio a giudizio disposto dall'ufficio Gip viene conseguentemente riprogrammato e spostato dalle ore 11 alle ore 12.30.

I fascicoli che dovranno essere trattati da pubblici ministeri togati verranno inseriti, per primi, nella prima fascia oraria, in modo da facilitare la loro partecipazione all'udienza. Al termine dell'udienza predibattimentale, salvo che non venga pronunciata sentenza di non luggo precedenza a si precedenza di proprie all'acceptante dell'udienza predibattimentale.

non luogo procedere o si proceda con rito alternativo, il Tribunale restituirà i fascicoli delle indagini preliminari al rappresentante del Pubblico Ministero presente in aula, possibilmente mantenendo la numerazione già predisposta dalla Procura.

ostormente mantenendo la numerazione gia predisposta (

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione della presente Intesa gli stessi partecipanti al gruppo di lavoro che ha curato la redazione: dott.ssa Cairati e dr. Guidi per il Tribunale; dott.ssa Ripamonti e dott.ssa Calanducci per la Procura della Repubblica; avv.to Briola per Ordine Avvocati; avv.to Meazza e avv.to Riboldi per Camera Penale.

I responsabili, previo raccordo con i rispettivi dirigenti, dopo un primo periodo di almeno 6 mesi di monitoraggio della pratica giudiziaria e dell'attuazione delle disposizioni, se del caso proporranno l'effettuazione di nuove riunioni del gruppo di lavoro per eventuali rivalutazioni della presente Intesa.

Milano

Il Presidente f.f. del Tribunale di Milano dott. Fabio Roia

Il Procuratore della Repubblica di Milano dott. Marcello Viola

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano Avv. Antonino La Lumia

> Il Presidente della Camera penale di Milano Avv. Valentina Alberta